

	COMUNE DI MONTASOLA PROVINCIA DI RIETI
	P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575 Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Data 25/03/2023	Richiesta di non applicazione dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
-------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 13:15 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ORDINARIA ed in prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
LETI VINCENZO	X	
CANALI MIRKO	X	
CAVANNA CESARE	X	
COLLETTI ANGELO		X
FIorentini Sofia	X	
GIANI CONTINI VERONICA		X
MOSA EMILIANO	X	
ONELLI MAURIZIO	X	
PLACIDI ANDREA		X
QUINTILI FABIO	X	
STRACCHI MARIA TERESA	X	

TOT. PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Di Trolio Filma.

Il Sig. Onelli Maurizio, in qualità di VicePresidente del Consiglio Comunale, in assenza del Presidente Sig. Colletti Angelo, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575

Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

OGGETTO: Richiesta di non applicazione dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*) che ha introdotto *disposizioni finalizzate ad sollecitare la riscossione coattiva ed il comportamento di compliance fra enti impositori e contribuenti;*

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che riconosce potestà regolamentare generale agli enti locali in ambito di disciplina delle proprie entrate;

Dato atto che gli strumenti introdotti sono finalizzati anche ad eliminare i crediti da considerarsi ormai inesigibili, attraverso lo stralcio dei carichi iscritti a ruolo e affidati ad Agenzia Entrate per la loro riscossione coattiva per il periodo dal 2000 al 2015;

Verificato che le specifiche disposizioni che riguardano lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro sono riportate all'art. 1, comma 222 e seguenti, che stabilisce, appunto, l'annullamento automatico dei suddetti debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della medesima Legge n. 197/2022, fino a mille euro;

Dato atto che le suddette disposizioni sono state integrate ad opera dell'art. 3-bis del D. L. n. 198/2022 e s.m.i., che ha esteso la possibilità annullamento dei carichi fino a 1.000 euro, in misura integrale, oltre che in via parziale, differendo il termine per avviare dette procedure al 31 marzo 2023;

Rilevato, in particolare, che il comma 222 prevede l'annullamento automatico delle somme di cui al punto precedente, comprensive di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

Atteso che con la novella del comma 229-bis è prevista l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

Considerato, in particolare, che il comma 227 disciplina lo stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, prevedendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”*;

Atteso che il successivo comma 228, con riferimento alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, dispone che le previsioni di cui al comma 227, *“si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

Evidenziato, in particolare che il comma 229 riserva ai Comuni la possibilità di richiedere la non applicazione dell’annullamento automatico dei carichi affidate all’Agenzia delle Entrate, come sopra esposto;

Considerato che il Comune che intende avanzare la richiesta di cui al punto precedente è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposito provvedimento con cui assume detta decisione, da adottare entro il 31 marzo 2023, termine così posticipato ad opera del D.L. n. 198/2022 e s.m.i., rispetto al precedente termine del 31 gennaio 2023;

Dato atto che il suddetto provvedimento deve essere inviato all’agente della riscossione entro il medesimo termine del 31 marzo 2023 con le modalità indicate nella pagina di Agenzia Entrate dedicata al presente provvedimento;

Verificato che i carichi oggetto dell’annullamento automatico sono solamente quelli affidati all’agente della riscossione nazionale, ossia ad Agenzia delle Entrate Riscossione e non anche quelli affidati agli altri soggetti indicati all’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997;

Rilevato che dall’esame dei carichi iscritti a ruolo affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, attraverso l’accesso nell’area riservata dell’agente della riscossione sono presenti carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;

Accertato che la presente delibera che il Comune intende inviare ad Agenzia Entrate entro il 31 marzo 2023, con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet, deve essere pubblicato nel sito internet istituzionale dell’ente locale;

Chiarito, altresì, che la presente delibera, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e deve essere trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici;

Verificato che fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis, ossia dei carichi per cui il Comune può adottare il proprio provvedimento entro il 31 marzo 2023, con contestuale comunicazione ad Agenzia Entrate;

Preso atto che in caso di adozione del provvedimento che dispone l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ossia il provvedimento di stralcio, per il rimborso delle spese previste dal comma 224, relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis, l’agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Comune;

Rimarcato che il rimborso di cui al precedente punto è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del Comune e restano salve, relativamente alle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente della riscossione per conto del Comune medesimo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato che in ragione di quanto sopra illustrato, il Comune di Montasola intende:

non aderire all'annullamento automatico dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione come disciplinato dall'art. 1, dal comma 222 e seguenti della Legge n. 197/2022, a causa del potenziale impatto negativo sul bilancio dell'ente, derivante dall'applicazione di detto provvedimento, che porterebbe all'annullamento di crediti non ancora prescritti;

Ritenuto, infatti, che all'adesione della procedura di annullamento, benché parziale, conseguirebbe un pregiudizio a carico dell'equilibrio del bilancio comunale, compensabili solo in maniera parziale con le indicazioni di cui al comma 252;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra illustrato non aderire alla procedura di annullamento automatico, come disciplinata dall'art. 1, commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022, e seguire la procedura dettata dal successivo comma 229, nell'intento di evitare potenziali effetti negativi derivanti dall'applicazione dell'annullamento automatico dei carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 3 dicembre 2015, che potrebbe portare allo stralcio parziale

Verificato che sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione "Enti Creditori", dell'Agenzia delle Entrate sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento da adottare, da inviare esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica certificata: comma229-bis@pec.agenziariscossione.gov.it, unitamente al modello predetto e ad una copia della presente delibera;

Preso atto che la procedura per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione deve concludersi entro il prossimo 31 marzo 2023;

Rammentato che il Comune dovrà inserire anche sul proprio sito istituzionale la presente delibera con cui comunica all'Agenzia delle Entrate di non volersi avvalersi dello stralcio parziale dei carichi iscritti a ruolo fino a mille euro;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, pur rilevando quanto sopra indicato circa l'efficacia della presente delibera;

Dato atto che, ai sensi del suddetto articolo 13, comma 15-ter, a decorre dall'anno di imposta 2020, *"le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal*

(...omissis...) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Dato atto del parere favorevole del Revisore unico, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di non aderire all'annullamento automatico di cui all'art. 1, comma 227 e comma 228, della Legge n. 197/2022 afferenti allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione nazionale, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa entro il 31 marzo 2023 ad Agenzia Entrate Riscossione mediante trasmissione via pec, all'indirizzo: comma229-bis@pec.agenziariscossione.gov.it, unitamente al modello predetto e ad una copia del provvedimento stesso;
5. di dare atto, altresì, che la medesima deliberazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune;
6. di inviare la presente deliberazione, in conformità all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
7. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575

Mail: affarigenerali@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

-
OGGETTO: Richiesta di non applicazione dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto.

Il Responsabile Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:

del servizio FAVOREVOLE.

Interessato **Data** 18.03.2023 **Il responsabile:** F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Il Responsabile Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere:

di Ragioneria FAVOREVOLE

Data 18.03.2023 **Il responsabile:** F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Copia conforme all'originale

Dott.ssa Filma Di Trolio

Il presente verbale viene così sottoscritto

Letto confermato e sottoscritto

IL VICEPRESIDENTE

F.to ONELLI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa DI TROLIO Filma

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 viene pubblicata all'albo pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi .

Montasola, 30.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Di Trolio Filma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134, D.Lgs. 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

. essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Montasola, 30.03.2023

F.to Dott.ssa Di Trolio Filma

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Montasola, 30.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Di Trolio Filma
